

Pisa 18 dicembre 2023

Mail info@ordinearchitettipisa.it

Spett.le
Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori Provincia di Pisa
Via G. Ferraris n. 21
Loc. Ospedaletto
56121 PISA

C.a. Presidente del Consiglio
dell'Ordine

OGGETTO: parere e promemoria sui doveri degli iscritti all'albo chiamati ad assumere un incarico già affidato ad altro tecnico e sui doveri da rispettare nel caso di rinuncia all'incarico professionale.

* * *

Gentile Presidente,
a seguito della Sua sollecitazione ritorno volentieri sul tema del subentro in un incarico già affidato ad altro professionista tecnico.

Per prima cosa partiamo dalla norma deontologica (in vigore dal 2017):

Art. 19 (Rapporti con i colleghi)

... ..

(Paragrafo 2)

Il Professionista chiamato ad assumere un incarico già affidato ad altro collega, ha l'obbligo di preventivamente accertarsi con il committente, che sia stato revocato formalmente l'incarico conferito al collega o che egli abbia formalmente rinunciato, informare per iscritto il collega stesso ed accertarsi del contenuto del precedente incarico.

Il Professionista prima di svolgere l'incarico dovrà verificare in contraddittorio con il collega esonerato le prestazioni già svolte al fine di definire le reciproche responsabilità e salvaguardare i compensi fino ad allora maturati.

Il Professionista in tal caso sostituito, salvo documentato impedimento, deve adoperarsi affinché il subentro avvenga senza pregiudizio per il prosieguo dell'opera. Costituisce illecito disciplinare il rifiuto, da parte del professionista sostituito o di quello subentrante, di effettuare la predetta verifica in contraddittorio. Sono fatti salvi i diritti d'autore.



In base a questa norma dunque il professionista chiamato a subentrare ad altro tecnico deve rispettare i seguenti doveri preliminari:

- 1) accertarsi che il preesistente incarico sia già stato revocato dal committente o comunque sia stato interrotto (es. per rinuncia o risoluzione consensuale);
- 2) fino a che non ha la prova (scritta) dell'interruzione del precedente incarico, non deve accettare la proposta del committente, né intervenire sul cantiere, né esaminare la documentazione tecnica del collega che sia in possesso del committente.

Una volta rispettate queste condizioni e dunque una volta verificato che il precedente incarico è stato definitivamente interrotto, i passaggi successivi a cui attenersi sono i seguenti:

STEP 1

Il professionista deve :

- 1) informare l'altro tecnico di essere stato contattato dal committente per un eventuale subentro tenuto conto della intervenuta revoca / interruzione dell'incarico (allegando o richiamando il documento che attesta tale circostanza);
- 2) accertarsi del contenuto dell'incarico revocato chiedendo al committente e al collega copia del contratto / disciplinare di incarico.

I suddetti passaggi si dovrebbero esprimere in una PEC / mail / Racc. a.r. inviata al tecnico revocato e al committente, in cui si dia atto / si chieda la documentazione di quanto sub 1) e 2).

STEP 2

Una volta ricevuta conferma e documentazione almeno dal committente (nel caso di silenzio / inerzia del tecnico da sostituire) il professionista può accettare e dunque formalizzare l'incarico.

STEP 3

Prima di iniziare ad operare per il committente, deve però effettuare la verifica delle prestazioni già svolte in contraddittorio con il tecnico sostituito.

Questa verifica si dovrebbe esprimere in un incontro tra tecnici, presso lo studio o il cantiere, in cui dare atto / riscontrare lo stato delle prestazioni eseguite, meglio se in presenza anche del committente.

Per prima cosa occorre quindi concordare l'incontro / sopralluogo in modo tracciabile (PEC), dando un termine congruo al tecnico sostituito per la conferma e avvisando che in base all'urgenza, si procederà comunque anche in sua assenza. All'esito dell'incontro / sopralluogo, il professionista deve inviare al tecnico sostituito e al committente una relazione scritta che riporti quanto rilevato.

Tre precisazioni su:

- A. il pagamento del compenso del tecnico sostituito;
- B. i diritti d'autore e più in generale l'utilizzo degli elaborati redatti da quest'ultimo;
- C. la rinuncia all'incarico (limiti e condizioni).

* * *

Sul punto A)

Il committente deve pagare il compenso del professionista fino all'interruzione dell'incarico ma questo è un aspetto che riguarda esclusivamente le parti del primo incarico, non anche il tecnico chiamato a subentrare.

Quando infatti l'art. 19 del Codice deontologico impone la verifica in contraddittorio delle prestazioni già svolte dal tecnico sostituito "*... al fine di definire le reciproche responsabilità e salvaguardare i compensi fino ad allora maturati*", non impone affatto che il professionista prima di accettare l'incarico debba anche attendere l'avvenuto pagamento delle prestazioni del collega. La norma indica invece che la verifica in contraddittorio deve servire a individuare le prestazioni eseguite in modo da escludere contestazioni future (anche da parte del committente) su natura ed estensione del lavoro svolto dal collega.

Se si tratta di un progetto assentito dalla P.A. e il subentro riguardi la Direzione dei lavori (già affidata al collega sostituito), il professionista subentrato può legittimamente eseguire questa prestazione in quanto la realizzazione delle opere in attuazione di quel progetto esula dal diritto d'autore del tecnico sostituito e rientra (come il diritto al compenso) nell'oggetto del contratto di incarico già affidato a quest'ultimo. Pertanto, sebbene la prestazione progettuale debba ancora essere saldata, ciò non impedisce al professionista l'avvio o la prosecuzione della direzione dei lavori nel rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 19 del Codice deontologico.

In questa fase (vedi lo STEP 3) il subentrante ha già legittimamente assunto l'incarico e dunque il contraddittorio con il tecnico sostituito può servire anche a individuare eventuali vizi e difetti delle prestazioni eseguite da quest'ultimo. Anche per tale motivo la verifica deve essere svolta in contraddittorio.

Laddove il tecnico sostituito si sottraesse a questo confronto commetterebbe una infrazione disciplinare che eventualmente sarà segnalata dal committente. In questo caso, il nuovo professionista dovrà eseguire questa verifica unilateralmente e comunicarne l'esito al tecnico sostituito e al committente.

* * *

Sul punto B)

Un conto è per il subentrante rispettare i passaggi previsti dall'art. 19 del Codice deontologico al fine di proseguire nell'incarico, altra cosa è utilizzare gli elaborati del tecnico sostituito.

Quando la norma stabilisce che “... Sono fatti salvi i diritti d'autore” vuole ricordare le prerogative che restano comunque al tecnico sostituito rispetto al risultato delle prestazioni che ha eseguito fino all'interruzione dell'incarico e che di solito si esprimono negli elaborati di progetto.

Se NON vi è stato il consenso esplicito del tecnico sostituito, l'utilizzo di questa documentazione è limitata nei termini che seguono:

- 1) non è consentito lavorare sui file eventualmente forniti dal committente ancorché quest'ultimo ne fosse legittimamente in possesso;
- 2) non è consentito copiare gli elaborati del collega e presentarli a proprio nome;
- 3) è consentito elaborare un proprio progetto partendo però da un nuovo rilievo del contesto;
- 4) è consentito elaborare un progetto che si basa sul precedente (del tecnico sostituito) al quale vengono apportate delle varianti richieste dal committente e qualificate come necessarie a termini dell'art. 20 Legge n. 633/1941 (diritto d'autore). In questo caso però il subentrante deve dare atto esplicitamente che si è utilizzato come base di partenza il progetto del professionista sostituito e per questo motivo deve pretendere che il committente abbia già saldato a quest'ultimo il compenso, salvo che le varianti siano necessarie ad ovviare a comprovati errori commessi dal collega;
- 5) se il progetto è depositato presso la P.A., il committente, anche tramite il professionista a ciò delegato, ha diritto di accesso al fine di ottenerne copia, salvi e impregiudicati i limiti di utilizzo derivanti anche dal diritto d'autore e richiamati ai punti di cui sopra da 1) a 4).

* * *

Sul punto C)

Di solito il presupposto del subentro è la revoca dell'incarico da parte del committente oppure la rinuncia del professionista.

Sia la revoca che la rinuncia sono forme di risoluzione anticipata del contratto di incarico professionale alternative allo scioglimento concordato e all'inadempimento di una delle parti.

Tecnicamente costituiscono un “recesso” unilaterale dal contratto basato sulla decisione di una sola delle due parti che produce effetti dal momento in cui viene portata a conoscenza del destinatario (artt. 1373, 1334 e 1335 c.c.), un'ipotesi espressamente contemplata dall'art. 2237 c.c. relativamente al contratto d'opera professionale.

Mentre per il committente la revoca dell'incarico può essere esercitata in qualsiasi momento e *ad nutum*, ovvero senza l'onere di allegare una giustificazione, per il professionista la rinuncia all'incarico deve essere motivata da una “giusta causa”.

Di seguito riporto il testo della norma:

Art. 2237 (Recesso)

Il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta.

Il prestatore d'opera può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente.

Il recesso del prestatore d'opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente.

Possono costituire giusta causa di recesso:

- a) il mancato pagamento degli acconti da parte del committente (il diritto agli acconti è previsto dall'art. 2234 c.c. e può essere disciplinato nel contratto di incarico);
- b) le irregolarità commesse sul cantiere dall'impresa oppure una condotta del committente che dimostri il venire meno del rapporto di fiducia verso il professionista (es. il committente che pretende di sostituirsi al professionista nella gestione tecnica dei lavori);
- c) sopravvenuti impegni personali o professionali che oggettivamente non consentono al professionista di continuare a svolgere con la necessaria cura l'incarico affidato.

Se non ricorre la giusta causa – che naturalmente deve essere adeguatamente dimostrata – il recesso del professionista può creare un pregiudizio al committente che (se dimostrato) deve essere risarcito.

Anche qualora ricorra la “giusta causa” di recesso, il professionista deve comunque dare al committente un congruo preavviso in modo da evitare che l'interruzione repentina (e magari inaspettata) del rapporto possa costituire fonte di un danno risarcibile.

Un preavviso che deve essere almeno di quindici / trenta giorni o comunque da determinare in base alle circostanze di fatto in virtù delle quali è maturata la decisione, alla natura delle prestazioni già completate, di quelle in corso e di quelle ancora da svolgere, alle condizioni del committente (es. se consumatore oppure egli stesso professionista).

Sul tema della giusta causa per la rinuncia all'incarico è in parte dedicato l'art. 28 del Codice deontologico che fornisce alcune indicazioni sulle circostanze sopravvenute che possono giustificare la decisione unilaterale del professionista di interrompere il rapporto.

Art. 28 (Cessazione dell'incarico)

1. *Il Professionista ha l'obbligo di non proseguire l'incarico qualora sopravvengano circostanze o vincoli che possano influenzare la sua libertà di giudizio ovvero condizionarne la condotta.*
2. *Il Professionista ha l'obbligo di non proseguire l'incarico se la condotta o le richieste del committente ne impediscono il corretto svolgimento.*
3. *Il Professionista che non sia in grado di proseguire l'incarico con specifica competenza, per sopravvenute modificazioni alla natura e difficoltà della prestazione, ha il dovere di informare il committente e chiedere di essere sostituito o affiancato da altro professionista.*
4. *Il Professionista ha l'obbligo di avvisare tempestivamente il Committente della cessazione dell'incarico e metterlo in condizione di non subire pregiudizio.*

A ribadire il dovere del professionista – pur giustificato a rinunciare all'incarico – di fare il possibile per arrecare il minore pregiudizio al committente (art. 2237 c.c.), è dedicato il successivo articolo 29.

Art. 29 (Rinuncia all'incarico)

1. *Il Professionista, fatto salvo quanto previsto dalla legge o dall'accordo stipulato, in caso di rinuncia all'incarico, ha l'obbligo di dare al committente un congruo preavviso al fine di non subire pregiudizio. Deve inoltre prendere provvedimenti idonei a non danneggiare i colleghi in caso di incarico di gruppo e i colleghi che lo sostituiranno.*
2. *Il Professionista, in caso di irreperibilità del Committente, ha l'obbligo di comunicare la rinuncia all'ultimo domicilio conosciuto dello stesso a mezzo raccomandata A/R e con l'adempimento di tale formalità, fatti salvi gli obblighi di legge e/o patti, è esonerato da qualsiasi altra attività.*

In sintesi:

- 1) per rinunciare all'incarico occorre una giusta causa che ne impedisca la prosecuzione per circostanze "esterne" al rapporto professionale oppure per la condotta assunta dal committente;
- 2) la giusta causa deve essere dimostrata dal professionista onde evitare che il committente gli possa addebitare i danni subiti dalla sopravvenuta interruzione del rapporto (vedi, ad esempio, le spese e i costi correlati alla interruzione dei lavori e alla sostituzione del professionista);
- 3) il tecnico che rinuncia deve essere rimborsato delle spese sostenute e compensato per le prestazioni eseguite fino alla interruzione del rapporto tenendo conto degli accordi contrattuali e dei risultati conseguiti dal committente in virtù del lavoro svolto;
- 4) anche se ricorre una giusta causa, il professionista deve attuare la sua decisione in modo da evitare, o almeno attenuare, i pregiudizi a carico del committente;
- 5) a tal fine, la decisione di rinunciare all'incarico deve essere:



- ✓ meditata (evitando decisioni d'impulso);
- ✓ documentata o documentabile a posteriori (vedi l'onere di dimostrare la ricorrenza di una giusta causa);
- ✓ formalizzata per iscritto (Pec o raccomandata a.r., da preferire alla semplice mail);
- ✓ comunicata con congruo anticipo da determinare in base al caso concreto (preavviso minimo di 15/30 gg.);
- ✓ attuata con le modalità più idonee al fine di consentire la prosecuzione dell'incarico da parte di un nuovo tecnico nominato dal committente (vedi in questo senso la ricordata disciplina del subentro di cui all'art. 19 Codice deontologico).

* * *

Spero di avere risposto esaurientemente alle richieste del Consiglio.
Cordiali saluti

Avv. Gian Pietro Dalli

